

COMUNE DI USTICA
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 68 DEL 19/02/2016

OGGETTO: Contenzioso Comune di Ustica / S.I.A.T.A.S SPA .Approvazione schema di transazione ed autorizzazione alla stipula.

L'anno duemila sedici e questo giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle norme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco Attilio Licciardi del Comune di Ustica e sono presenti ed assenti i seguenti sig.:

		Presenti	Assenti
1. Attilio Licciardi	- Sindaco -	p	
2. Salvatore Campolo	- Assessore -	p	
3. Tania Licciardi	- Assessore -	p	
4. Vittoria Salerno	- Assessore -	p	
5. Amedea Alessandri	- Assessore		a
TOTALE		4	1

Con l'assistenza del Segretario f.f. Licciardi Tania

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- Il responsabile della Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. nr. 30/2000 hanno espresso parere FAVORERVOLE

COMUNE DI USTICA

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. _____ del _____

Oggetto: Contenzioso Comune di Ustica/S.I.A.T.A.S. S.P.A.. Approvazione schema di transazione ed autorizzazione alla stipula

Su proposta del Sindaco:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- E' pendente tra il Comune di Ustica e la S.I.A.T.A.S. S.P.A., proprietaria del Villaggio Punta Spalmatore, il giudizio di impugnazione, innanzi la Corte di Cassazione, della sentenza di appello n. 532/2015 con la quale la I[^] Sezione civile della Corte di Appello di Palermo – all'esito del giudizio di secondo grado R.G.: 2768/2009 – condannava l'Ente Locale *“al pagamento, in favore della Società suddetta, della somma di euro 109.991,27, con gli interessi legali dai singoli esborsi; nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate, per il primo grado, in euro 7.000,00; e, per il secondo grado, in euro 9.515,00; oltre, per entrambi i gradi, spese generali, Iva e C.P.A.”.*
- Il superiore giudizio, instaurato in primo grado nel 2006, ha ad oggetto la richiesta, formulata dalla S.I.A.T.A.S. S.P.A., di restituzione della somma versata per i consumi idrici del Villaggio Punta Spalmatore relativi agli anni 1999-2003, pari ad €. 158.771,39, oltre alla somma di €. 20.000,00 per l'approvvigionamento idrico della struttura alberghiera dal 2004 sino all'attivazione della fornitura;
- Nelle more della definizione del giudizio in secondo grado, con atto di transazione stipulato tra le parti il 28 maggio 2014, la Società si obbligava al pagamento, in favore del Comune, della somma di €. 93.556,14, oltre le spese legali, per consumi idrici ed oneri afferenti l'utenza n. 519513 per il periodo 2008-2011, nei termini ed alle scadenze ivi stabilite;

- La superiore transazione veniva solo parzialmente adempiuta dalla Società e, pertanto, con riferimento ai consumi idrici relativi al periodo 2008-2011, la Società ad oggi è debitrice del Comune della somma di €. 52.301,75;
- Ulteriormente, il Comune, preso atto del mancato pagamento, da parte della Società, anche dei consumi idrici del Villaggio Punta Spalmatore relativi agli anni 2012 e 2013, in data 16-12-2015 diffidava quest'ultima al pagamento rispettivamente di €. 21.540,00 per il 2012 e di €. 25.301,48 per il 2013, ad oggi non corrisposte;
- Con riguardo all'anno 2014, il consumo idrico del Villaggio Punta Spalmatore imputabile alla Società ammontava ad €. 22.811,24, giusta Determina Dirigenziale n. 526 del 31-12-2015;
- Ad oggi il Comune risulta creditore della Società della complessiva somma pari ad €. **121.954,47** relativa ai consumi idrici del Villaggio Punta Spalmatore nel periodo 2008-2014, così suddivise:

- anni 2008-2011	€. 52.301,75
- anno 2012	€. 21.540,00
- anno 2013	€. 25.301,48
- anno 2014	€. 22.811,24

Totale	€. 121.954,47

- Con atto di precetto, giusta sentenza esecutiva resa dalla I[^] Sezione civile della Corte di Appello di Palermo n. 532/2015, notificato il 20 ottobre 2015 la Società intimava il Comune al pagamento della somma complessiva di €. 157.303,13 e, con successivo atto notificato il 15 dicembre 2015, procedeva al pignoramento presso terzi per l'ammontare del credito precettato aumentato della metà;

- A seguito dell'intrapresa esecuzione della sentenza di appello, il Comune instaurava il giudizio di inibitoria innanzi la Corte di Appello di Palermo (R.G.: 2458/2015) al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza (inibitoria), con ricorso ai sensi dell'art. 373 c.p.c., al quale la Società replicava con comparsa depositata il 20 gennaio 2016;

- La causa di inibitoria, trattata all'udienza del 20 gennaio 2016, veniva rinviata all'udienza del 03 febbraio 2016;

- In pendenza dei fatti e dei procedimenti sopra richiamati, sono intervenuti contatti tra i legali delle parti e, all'esito di un incontro tra l'Amministrazione e la S.I.A.T.A.S. s.p.a. alla presenza dei rispettivi legali, entrambe le parti manifestavano la disponibilità, attraverso reciproche concessioni, a transigere definitivamente ogni spettanza avvenuto il 25 gennaio 2016;

Considerato che:

- L'importo complessivo posto a carico del Comune in favore della Società per effetto della soccombenza nel giudizio di appello definito con sentenza n. 532/2015 è di €. 157.303,13;
- Ad oggi il Comune risulta creditore della Società della complessiva somma pari ad €. 121.954,47 relativa ai consumi idrici del Villaggio Punta Spalmatore nel periodo 2008-2014;
- Al fine di recuperare, nei confronti della S.I.A.T.A.S. s.p.a., il credito certo di €. 121.954,47 il Comune di Ustica dovrebbe instaurare un apposito lungo ed aleatorio giudizio con scarse possibilità di esito favorevole, tenuto conto sia della circostanza che una parte di queste partite debitorie sono imputabili ad altre Società, tra cui anche la fallita Orizzonti, sia delle condizioni di evidente difficoltà economica in cui versa la S.I.A.T.A.S. s.p.a., il cui compendio immobiliare è ad oggi gravato da una serie di vincoli ipotecari (legali e volontari) sia per debiti fiscali di ingenti importi da parte della Serit Sicilia s.p.a., della Equitalia Sud s.p.a. e della Equitalia Polis s.p.a., sia per un mutuo acceso presso Unicredit s.p.a. il cui rimborso terminerà nel 2020;
- Nelle more del giudizio di impugnazione innanzi la Corte di Cassazione e tenuto conto dell'esito incerto del giudizio, le parti hanno espressamente manifestato la propria disponibilità, attraverso reciproche concessioni, a definire ogni controversia tra loro insorta afferente i consumi idrici del Villaggio Punta Spalmatore relativi agli anni 1999-2014, con espressa rinuncia ai giudizi ad oggi pendenti tra le parti;
- La transazione prospettata, idonea a definire amichevolmente ogni pendenza tra le parti in riferimento ai consumi idrici del periodo 1999-2014, comporta la compensazione integrale dei crediti di ciascuna parte con espressa dichiarazione reciproca di non aver null'altro a pretendere per le causali di cui in premessa ad ogni e qualsiasi titolo e, in particolare, con espressa rinuncia della Società a porre in esecuzione la sentenza di appello n. 532/2015, resa nel giudizio n.r.g.: 2768/2009 dalla I^a Sezione della Corte di Appello di Palermo e del Comune di Ustica a non azionare il diritto di credito vantato nei confronti della Società, pari ad €. 121.954,47 relativo ai consumi idrici del Villaggio Punta Spalmatore negli anni 2008-2014;

Richiamato l'art. 1965 del codice civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro.

Dato atto che la proposta transattiva, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune e conveniente sotto il profilo economico in quanto:

- pone fine ai contenziosi in atto pendenti contro la S.I.A.T.A.S. S.P.A. che, ove proseguiti, potrebbero comportare la soccombenza del Comune, con conseguente aggravio di spese, tenuto conto del margine di incertezza comunque esistente soprattutto in ordine all'esito del gravame

innanzi la Corte di Cassazione relativo alla domanda della Società relativa ai consumi idrici del periodo 1999-2003;

– la rinuncia alla prosecuzione del giudizio di impugnazione innanzi la Corte di Cassazione consente di evitare non soltanto un'eventuale soccombenza, ma anche l'ulteriore spesa per il pagamento del compenso professionale relativo alla fase decisionale in favore del professionista incaricato della difesa del Comune di Ustica nel predetto giudizio di legittimità;

– con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue;

– la stipula dell'allegata transazione scongiura il concreto ed attuale pericolo per il Comune di subire l'esecuzione della sentenza di appello n. 532/2015, già peraltro tentata, che determinerebbe per l'Ente Locale l'aggravamento della situazione di deficit economico-finanziario nella quale si trova attualmente;

Vista l'allegato schema di transazione ritenuto meritevole di accoglimento e conveniente dal punto di vista economico per l'Ente Locale;

Considerato, altresì, che la competenza ad autorizzare la transazione in esame appartiene alla Giunta Comunale;

Visti:

Lo Statuto dell'Ente Locale;

Il D. Lgs. 267/2000;

I pareri favorevoli espressi dai competenti Uffici;

Ad unanimità di voti per alzata mano:

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, l'atto di transazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1).
2. Di autorizzare il Responsabile Settore Finanziario a sottoscrivere la proposta transattiva di cui sopra e il Responsabile del Settore Affari Generali a dare corso a tutti gli adempimenti consequenziali;

Successivamente, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44 del 03/12/1991, la G.C., con separata votazione parimenti unanime espressa per alzata di mano, **DELIBERA** di dichiarare la presente immediatamente esecutiva onde costituirsi entro i termini ed evitare danni per l'Ente.

APPROVAZIONE SCHEMA TRAMSA ZONE SIATAS

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 12 del L.R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 12 del L.R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

19 FEB. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRANSAZIONE

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____:

tra

il **COMUNE DI USTICA** (C.F. e P. IVA: 00491510822), in persona del Responsabile del Servizio, Sig. _____ autorizzato alla stipula della presente giusta Delibera di G.C. n. _____ del _____, con sede in Ustica, Via Petriera snc, (di seguito "*Comune*")

da una parte

la **S.I.A.T.A.S. s.p.a.** "Società Alberghiera per il Turismo e le Attività Sportive" (P. IVA: 00208500827), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra Liccardi Elvira, nata a Napoli il 15/12/1944, C.F.: LCCLVR44T55F839M, con sede legale in Mercogliano (AV), via A. De Curtis n. 59 (di seguito "*Società*")

dall'altra

PREMESSO CHE:

- Con atto di citazione del 08 giugno 2006 la Società, proprietaria del Villaggio Punta Spalmatore, conveniva, a mezzo del proprio procuratore avv. Filippo Costanza, il Comune innanzi il Tribunale civile di Palermo al fine di ottenere la restituzione della somma versata per i consumi idrici relativi agli anni 1999-2003, pari ad €.158.771,39, oltre alla somma di €. 20.000,00 per l'approvvigionamento idrico della struttura alberghiera dal 2004 sino all'attivazione della fornitura;
- Con comparsa di costituzione e risposta del 16 ottobre 2006 il Comune, costituendosi nell'incoato giudizio (R.g.: 8416/2006) a mezzo del proprio difensore avv. Giancarlo Pellegrino, chiedeva il rigetto delle domande avversarie;
- Con sentenza n. 4354/2009 il Tribunale civile di Palermo, Sezione III[^], in persona del Dr. Di Pisa, rigettava le domande avanzate dalla Società con condanna della stessa al pagamento, in favore del Comune, delle spese legali;
- Avverso la precitata sentenza di primo grado la Società proponeva appello, con atto notificato il 02 dicembre 2009, al fine di chiederne la riforma, previa sospensione della sua efficacia esecutiva;
- Con comparsa di costituzione e risposta del 06 aprile 2010 il Comune si costituiva nel giudizio di secondo grado (R.G.: 2768/2009) al fine di opporsi all'impugnazione avversaria e chiedere la conferma della sentenza di primo grado;
- Nelle more del giudizio, con atto di transazione stipulato tra le parti il 28 maggio 2014, la Società si obbligava al pagamento, in favore del Comune, della somma di €. 93.556,14, oltre le spese legali, per consumi idrici ed oneri afferenti l'utenza n. 519513 per il periodo 2008-2011, nei termini ed alle scadenze ivi stabilite;

- La superiore transazione veniva solo parzialmente adempiuta dalla Società e, pertanto, con riferimento ai consumi idrici relativi al periodo 2008-2011, la Società ad oggi è debitrice del Comune della somma di €. 52.301,75;
- Ulteriormente, il Comune, preso atto del mancato pagamento, da parte della Società, anche dei consumi idrici del Villaggio Punta Spalmatore relativi agli anni 2012 e 2013, in data 16-12-2015 diffidava quest'ultima al pagamento rispettivamente di €. 21.540,00 per il 2012 e di €. 25.301,48 per il 2013, ad oggi non corrisposte;
- Con riguardo all'anno 2014, il consumo idrico del Villaggio Punta Spalmatore imputabile alla Società ammontava ad €. 22.811,24, giusta Determina Dirigenziale n. 526 del 31-12-2015; si precisa che la Società riconosce comunque la superiore quantificazione, sebbene ad oggi la Determina Dirigenziale n. 526 del 31-12-2015 non sia stato ad essa notificato;
- Ad oggi il Comune risulta creditore della Società della complessiva somma pari ad €. **121.954,47** relativa ai consumi idrici del Villaggio Punta Spalmatore nel periodo 2008-2014, così suddivise:

● anni 2008-2011	€. 52.301,75
● anno 2012	€. 21.540,00
● anno 2013	€. 25.301,48
● anno 2014	€. 22.811,24

Totale	€. 121.954,47

- Nel frattempo, con sentenza n. 532/2015 la Corte di Appello di Palermo, I^a Sezione civile, accoglieva l'interposto gravame e, in riforma della sentenza impugnata, condannava il Comune al pagamento, in favore della Società, *“della somma di €. 109.991,27, con gli interessi legali dai singoli esborsi; nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate, per il primo grado, in euro 7.000,00; e, per il secondo grado, in euro 9.515,00; oltre, per entrambi i gradi, spese generali, Iva e C.P.A.”*;
- Avverso la citata sentenza il Comune proponeva ricorso innanzi la Corte di Cassazione, iscritto in data 01 ottobre 2015 al numero di ruolo 22418/2015, al quale la Società replicava con controricorso;
- Con atto di precetto notificato il 20 ottobre 2015 la Società intimava il Comune al pagamento della somma complessiva di €. 157.303,13 e, con successivo atto notificato il 15 dicembre 2015, procedeva al pignoramento presso terzi per l'ammontare del credito precettato aumentato della metà;
- A seguito dell'intrapresa esecuzione della sentenza di appello, il Comune instaurava il giudizio di inibitoria innanzi la Corte di Appello di Palermo (R.G.: 2458/2015) al fine di ottenere la

sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, con ricorso ai sensi dell'art. 373 c.p.c., al quale la Società replicava con comparsa depositata il 20 gennaio 2016;

– La causa di inibitoria, trattata all'udienza del 20 gennaio 2016, veniva rinviata all'udienza del 03 febbraio 2016;

– L'importo complessivo posto a carico del Comune in favore della Società per effetto della soccombenza nel giudizio di appello definito con sentenza n. 532/2015 è di **€. 157.303,13**;

– Nelle more del giudizio di impugnazione innanzi la Corte di Cassazione e tenuto conto dell'esito incerto del giudizio, è intendimento delle parti, attraverso reciproche concessioni, definire ogni controversia tra loro insorta afferente i consumi idrici del Villaggio Punta Spalmatore relativi agli anni 1999-2014.

Tutto ciò premesso, a tacitazione di ogni lite insorta sulla questione di cui alla premessa, le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono transigere e compensare in via stragiudiziale i reciproci crediti in epigrafe indicati anche al fine di definire, rinunciandovi, ai giudizi tuttora pendenti innanzi la Corte di Cassazione ed innanzi la Corte di Appello di Palermo ed all'incoanda procedura esecutiva promossa dalla Società con atto di pignoramento notificato il 15 dicembre 2015; nonché al fine di agevolare il Comune nel recupero, senza necessità di introdurre alcun contenzioso, del credito di cui alla premessa, per il recupero del quale, altrimenti, il predetto Comune dovrebbe affrontare un apposito lungo ed aleatorio giudizio come in epigrafe costituite

CONVENGONO E STATUISCONO COME SEGUE:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché presupposto delle pattuizioni intercorse tra le parti e qui formalizzate.
- 2) La Società riconosce al Comune la somma di €. 121.957,47 per il mancato pagamento dei consumi idrici del Villaggio Punta Spalmatore del periodo 2008-2014;
- 3) Il Comune, da parte sua, riconosce alla Società l'importo complessivo di €. 157.303,13, comprensivo delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio di merito, giusta sentenza di appello n. 532/2015;
- 4) Da quanto espresso nei precedenti punti 2 e 3 emerge, quindi, che il credito del Comune è pari ad €. 121.957,47, mentre il credito della Società è pari ad €. 157.303,13. Pertanto, al fine di definire bonariamente le specifiche e reciproche poste debito-creditorie per come rinvenienti nel presente atto, le parti convengono e pattuiscono di compensare integralmente i propri crediti, dichiarando di non aver null'altro a pretendere per le causali di cui in premessa ad ogni e qualsiasi titolo e, in particolare, con espressa rinuncia della Società a porre in esecuzione la sentenza di appello n. 532/2015, resa nel giudizio n.r.g.: 2768/2009 dalla I^a Sezione della Corte di Appello di Palermo;

- 5) Per l'effetto, la Società si impegna e si obbliga sin d'ora a non iscrivere a ruolo l'atto di pignoramento notificato al Comune il 15 dicembre 2015 e, comunque, a non procedere esecutivamente in futuro;
- 6) Il Comune si obbliga e si impegna sin d'ora a non azionare il diritto di credito vantato nei confronti della Società, pari ad €. 121.957,47 relativo ai consumi idrici del Villaggio Punta Spalmatore negli anni 2008-2014;
- 7) Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente transazione ed a seguito dell'operarsi della compensazione integrale delle reciproche partite debitorie e creditorie descritte in premessa, restando per patto espresso tutte le spese anticipate a carico delle parti anticipatarie a titolo definitivo, dichiarano di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e dei rapporti in premessa meglio descritti e, per l'effetto, si obbligano reciprocamente ad abbandonare, attraverso i loro Avvocati che sottoscrivono pure la presente, con rinuncia agli atti ed alle domande proposte, sia il giudizio pendente innanzi la Corte di Cassazione recante il numero di ruolo 22418/2015, sia il giudizio di inibitoria ex art. 373 c.p.c. pendente innanzi la Corte di Appello di Palermo recante il numero di ruolo 2458/2015 e/o qualsiasi altro giudizio e/o vertenza tra di esse pendenti a tale titolo con le forme di cui all'art. 309 c.p.c. o altra equipollente, o depositando apposito atto di rinuncia e relativa accettazione. dandosi atto dell'inutilizzabilità di eventuali titoli giudiziari da essi derivanti;
- 8) Sottoscrivono il presente atto anche i difensori delle parti, avv. Giancarlo Pellegrino ed avv. Filippo Costanza i quali dichiarano di rinunciare alla solidarietà ex art. 13 della l. n. 247/2012.

Il presente atto, composto da quattro pagine, formato da una premessa ed otto articoli, viene redatto in n. DUE originali.

L.c.s.

S.I.A.T.A.S. S.P.A.
(Sig.ra Elvira Liccardi)

COMUNE DI USTICA
Il Responsabile del Servizio

Avv. Filippo Costanza

Avv. Giancarlo Pellegrino

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Campolo

IL PRESIDENTE
Dott. Attilio Licciardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.f. Tania Licciardi

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 22.02.2016



Il Segretario Comunale

Tania Licciardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conferma attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Rep. _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Perché decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91).

Li _____

Il Segretario Comunale _____

La presente viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria, dopo la pubblicazione, per i provvedimenti di propria competenza.

Li _____

IL RAGIONIERE CAPO

La presente deliberazione, esecutiva, viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria.

Per ricevuta, li _____

Il Ragioniere

e all'Ufficio di competenza per gli adempimenti consequenziali.

Per ricevuta, li _____

Il Capo Ufficio